

L. 15 giugno 1984, n. 245 (1).

224. MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

A) Istituzione e attribuzioni

Elaborazione del piano generale dei trasporti (1/a).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 giugno 1984, n. 172.

(1/a) Con D.P.C.M. 10 aprile 1986 (Gazz. Uff. 15 maggio 1986, n. 111, S.O.) è stata disposta l'approvazione del Piano generale dei trasporti.

- Al fine di assicurare un indirizzo unitario alla politica dei trasporti nonché di coordinare ed armonizzare l'esercizio delle competenze e l'attuazione degli interventi amministrativi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo della Repubblica, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, approva il piano generale dei trasporti, secondo le procedure previste dal successivo articolo 2.
- Per l'elaborazione del piano generale dei trasporti di cui al precedente articolo 1, è costituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un Comitato composto dal Ministro dei trasporti, che lo presiede, e dai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile, del turismo e dello spettacolo, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, nonché da cinque presidenti delle regioni designati dalla conferenza permanente dei presidenti delle regioni (1/b). Alle riunioni del Comitato possono partecipare i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che siano interessate agli argomenti indicati nell'ordine del giorno. A norma dell'art. 20 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, il piano di cui al precedente articolo 1 e gli aggiornamenti di cui al successivo art. 4 sono predisposti d'intesa con le province autonome di Trento e Bolzano per quanto riguarda gli aspetti che attengono nell'ambito territoriale di tali province. Ai lavori del Comitato possono partecipare i sottosegretari di Stato su delega dei Ministri e gli assessori competenti su delega dei presidenti delle regioni. Entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato conclude i suoi lavori sulla base dei quali il Ministro dei trasporti predispone lo schema del piano generale dei trasporti. Lo schema del piano, previo esame del CIPE, è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni permanenti che si pronunciano nei termini fissati dai regolamenti parlamentari.

Il Piano Generale dei Trasporti è approvato dal Consiglio dei Ministri ed adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

(1/b) Vedi, anche, l'art. 34, L. 28 febbraio 1986, n. 41, riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.

- [Le funzioni istruttorie ai fini dell'approntamento del piano sono svolte da un'apposita segreteria tecnica istituita presso il Ministero dei trasporti, per il funzionamento della quale il Comitato di cui al precedente articolo 2 si avvale, entro il limite complessivo di cinquanta unità, di un contingente di personale stabilito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei

lavori pubblici e della marina mercantile. Il predetto contingente è composto, mediante apposito comando, da dipendenti dei Ministeri di cui al primo comma e di altre amministrazioni dello Stato, nonché, ove occorra, da personale degli enti pubblici. Fanno altresì parte del contingente non più di quindici esperti assunti con contratto a termine per prestazioni professionali di elevata qualificazione con scadenza non oltre il 31 dicembre 1984, con le modalità di cui agli artt. 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428 (2), convertito nella L. 4 agosto 1973, n. 497 (3).

Con proprio decreto il Ministro dei trasporti, d'intesa con i Ministri indicati al primo comma, determina il contingente, ivi compresi gli esperti di cui al precedente comma, nomina il capo della segreteria tecnica e ne disciplina l'organizzazione e l'attività interna. La segreteria tecnica è soppressa dopo l'approvazione del piano da parte del Consiglio dei Ministri.

I progetti e i contratti nonché le convenzioni per l'esecuzione di lavori, provviste e forniture, inerenti all'approntamento del piano e fino all'importo complessivo di lire 500 milioni, qualunque sia il modo con il quale si sia proceduto all'aggiudicazione, sono approvati dalla competente amministrazione, senza l'obbligo dei preventivi pareri richiesti dalle norme vigenti.

Per gli affari di cui al precedente comma di importo superiore a 500 milioni di lire è prescritto, in sostituzione dei pareri richiesti dalle norme vigenti il conforme parere di un comitato, presieduto dal Ministro dei trasporti o da un sottosegretario di Stato da lui delegato, e composto, su designazione delle rispettive amministrazioni di appartenenza, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti, da un avvocato dello Stato e da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato.

I relativi provvedimenti sono inviati alla Corte dei conti per il controllo successivo] (3/a).

(2) Riportato alla voce MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.

(3) Per la proroga delle scadenze del contratto al 15 giugno 1985, vedi l'art. 2, D.L. 1° marzo 1985, n. 45, riportato al n. A/X.

(3/a) Abrogato dall'art. 3, L. 4 giugno 1991, n. 186, riportata al n. A/XIII.

- In sede di discussione del bilancio di previsione e della legge finanziaria, il Ministro dei trasporti riferisce al Parlamento circa lo stato di attuazione del piano generale dei trasporti. [Il CIPE, su proposta del Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-regioni, nonché le regioni interessate, provvede, con cadenza almeno triennale, ad aggiornare il piano] (4).

Gli aggiornamenti del piano, trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni permanenti, le quali si pronunciano nei termini fissati dai regolamenti parlamentari, sono successivamente approvati dal Consiglio dei Ministri e adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (5).

(4) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 16 dicembre 1989, n. 418, riportato alla voce REGIONI e poi abrogato dall'art. 2, L. 4 giugno 1991, n. 186, riportata al n. A/XIII.

(5) Con D.P.R. 29 agosto 1991 (Gazz. Uff. 12 novembre 1992, n. 267, S.O.) è stato approvato l'aggiornamento del Piano generale dei trasporti.

- All'onere relativo alla predisposizione e alla redazione dell'intero piano, entro il limite di 25 miliardi, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 501 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno 1984.

All'uopo la predetta somma sarà versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per lo stesso anno 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

- La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.